

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 003 DEL 06 FEBBRAIO 2019

---

OGGETTO: AFFARI LEGALI – SENTENZA N. 19/2019 DEL TRIBUNALE DI MONZA – NEMES S.R.L. C/COMUNE DI BIELLA – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. 267/2000

---

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 06.

AZAOUI Fatima	X	MERLO Fabrizio	X
BARRASSO Pietro	X	MOSCAROLA Giacomo	X
BRESCIANI Riccardo	X	NERI Luisella	Assente
CALDESI Livia	X	PARAGGIO Amedeo	X
COGOTTI Greta	Assente	POSSEMATO Benito	X
D'ANGELO Claudia	X	RAISE Dorianò	X
FOGLIO BONDA Andrea	X	RAMELLA GAL Antonio	Assente
FURIA Paolo	X	RASOLO Giuseppe	Assente
GAGGINO Massimiliano	Assente	REGIS Filippo	X
GALUPPI Paolo	X	RINALDI Giovanni	X
GENTILE Donato	X	RIZZO Paolo	X
IACOBELLI Cinzia	X	ROBAZZA Paolo	X
MAIO Federico	X	ROSSO Simone	X
MANFRINATO Anna	X	SACCA' Antonio	X
MARTON Gianluca	Assente	ZANELLATO Lucio	X
MENEGON Francesca	X	ZUCCOLO Alessandro	X

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, LEONE, GAIDO, ZAGO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AFFARI LEGALI – SENTENZA N. 19/2019 DEL TRIBUNALE DI MONZA – NEMES S.R.L. C/COMUNE DI BIELLA – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. 267/2000

---

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono il Sindaco, e il Consigliere sig. Rinaldi.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(in seduta pubblica)**

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 in data 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 con i relativi allegati;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Atteso che l'articolo 101 comma secondo del vigente regolamento di contabilità dell'ente testualmente recita:

*[...] “Nelle situazioni in cui al mancato tempestivo riconoscimento è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi, o comunque di un danno patrimoniale o di un pregiudizio alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato in via d'urgenza, anche al di fuori delle scadenze di cui al comma 1, mediante un'apposita deliberazione del Consiglio da adottarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. [...]”*

Considerato che in data 9 gennaio 2019 è pervenuta la sentenza n. 19/2019, pubblicata il 7 gennaio 2019, pronunciata dal Tribunale di Monza nella causa intentata da NEMES S.r.l. nei confronti del Comune di Biella per il pagamento di una fattura emessa nell'anno 2011 relativa alla fornitura di beni presso il Museo del Territorio Biellese in esecuzione di un

presunto contratto secondo parte attrice stipulato il 23 luglio 2010 tra NEMES S.r.l. e Comune di Biella;

Considerato altresì che la suddetta sentenza, provvisoriamente esecutiva *ex lege*, dispone la condanna del Comune di Biella al pagamento in favore di NEMES S.r.l. della somma di Euro 41.057,56 comprensiva di capitale e interessi di mora e al pagamento, sempre in favore di NEMES S.r.l., delle spese di lite quantificate in Euro 550,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), CPA, IVA e successive;

Ritenuto necessario e doveroso provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio e di adottare le misure necessarie al suo ripiano, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che si tratta di un debito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* alla quale occorre dunque dare sollecita esecuzione onde evitare ulteriori aggravi di spesa;

Precisato che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare in appello la sentenza di cui sopra;

Richiamato l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

**Articolo 193** *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

Verificato che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in precedenza palesate;

- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
  - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

Palesato che con il rendiconto 2017 l'ente locale ha inteso tutelare gli equilibri finanziari futuri attestando il Fondo rischi spese future e altri fondi – fondo contenzioso e spese legali ad una somma complessiva di euro 155.618,03 atta a garantire la piena copertura del rischio di soccombenza derivante dai contenzioni in essere alla data della stesura di detto documento contabile;

Richiamate le molteplici interpretazioni giurisprudenziali elaborate dalle diverse Corti dei Conti regionali, si palesa che l'ente essendo in presenza di una sentenza esecutiva ed avendo nello specifico costituito un "Fondo rischi" in precedenza palesato e quantificato, deve adottare, ai sensi dell'art. 187 c. 3, apposita variazione di bilancio, per il tramite di un prelevamento da detto fondo rischi a favore del bilancio al fine di poter formalizzare la gestione liquidatoria;

Ritenuto che, avendo effettuato detto prelevamento, l'ente sia nella possibilità contabile di poter assolvere all'inderogabile procedimento di riconoscimento della spesa di cui all'art. 194 n. 1 lett. a) del TUEL, per l'obbligazione che si è giuridicamente perfezionata con l'esecutività della sentenza, come fuori bilancio;

Dato atto altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è consentito anche se l'ente fa ricorso ad anticipazione di tesoreria e che per il dettato del richiamato articolo 187 comma 3 quote del risultato di amministrazione a natura accantonata "*possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio*";

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Foglio Bonda, Galuppi

## **DELIBERA**

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio descritto in premessa derivante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*

n. 19/2019 emessa dal Tribunale di Monza nella causa tra NEMES S.r.l. e Comune di Biella, per un importo complessivo di Euro 51.627,10 (spese di registrazione comprese);

2. di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare altresì atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare la sentenza stessa;
4. di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di Euro 51.627,10 come di seguito indicato:

#### **PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Avanzo di amministrazione a natura accantonata	51.627,10	0,00	0,00

5. di apportare, conseguentemente a quanto disposto ai punti precedenti, le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

<b>ENTRATE</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Variazioni in +</b>
99999999999999999999/03	Avanzo di Amministrazione accantonato	51.627,10
<b>TOTALE</b>		<b>51.627,10</b>

<b>SPESA</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Variazioni in +</b>
202050207000/62	AA2/ Patrimonio museale - Museo	51.627,10
<b>TOTALE</b>		<b>51.627,10</b>

6. di impegnare la somma complessiva di Euro 51.627,10, imputando la spesa come di seguito specificato:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegno</b>
202050207000/62	AA2/ Patrimonio museale - Museo	51.627,10
<b>TOTALE</b>		<b>51.627,10</b>

7. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
  9. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Foglio Bonda, Galuppi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.
- 
-